



**CITTÀ DI SANT'ANGELO LODIGIANO
POLIZIA LOCALE**

**REGOLAMENTO
CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO**



SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
TITOLO I: INQUADRAMENTO DEL CORPO	4
Art. 1 – CORPO DI POLIZIA LOCALE.....	4
Art. 2 – COLLOCAZIONE DEL CORPO NELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	4
Art. 3 – FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO.....	4
TITOLO II: ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI	5
Art. 4 – ORGANICO DEL CORPO.....	5
Art. 6 – RAPPORTO GERARCHICO E DIREZIONE.....	5
Art. 7 – ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE.....	6
Art. 8 – ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE.....	7
Art. 9 – ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI	7
Art. 10 – COMPITI DEGLI AGENTI	7
Art. 11 – QUALIFICA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO	9
TITOLO III: ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	10
ART. 12 – MODALITÀ PARTICOLARI DI ACCESSO AL CORPO	10
ART. 13 – FORMAZIONE DI BASE PER GLI OPERATORI	10
ART. 14 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	10
TITOLO IV: UNIFORMI E DOTAZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI.....	11
ART. 15 – UNIFORME DI SERVIZIO.....	11
ART. 16 – GRADI E DISTINTIVI.....	11
ART. 17 – ARMA D’ORDINANZA	11
ART. 18 – STRUMENTI DI AUTOTUTELA	11
ART. 19 – STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE.....	12
ART. 20 – USO DELLA DIVISA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO	12
ART. 21 – TESSERA DI SERVIZIO	12
TITOLO V: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	13
ART. 22 – FINALITA’ GENERALI DEI SERVIZI.....	13
ART. 23 – ORDINE DI SERVIZIO	13
ART. 24 – SERVIZI APPIEDATI.....	13
ART. 25 – SERVIZIO A BORDO DI VEICOLI	14
ART. 26 – SERVIZI IN BORGHESE.....	14
ART. 27 – SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	14
ART. 28 – SERVIZI DI RAPPRESENTANZA IN ALTA UNIFORME.....	15
ART. 29 – PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO	15
ART. 30 – REPERIBILITA’ DEGLI APPARTENENTI AL CORPO	15
TITOLO VI: NORME DI COMPORTAMENTO	16
ART. 31 – NORME GENERALI – DOVERI.....	16
ART. 32 – CURA DELL’UNIFORME E DELLA PERSONA.....	16
ART. 33 – ORARIO SUL POSTO DI LAVORO	16
ART. 34 – RAPPORTI INTERNI AL CORPO	16
ART. 35 – COMPORTAMENTO IN PUBBLICO	17
ART. 36 – IL SALUTO	17
TITOLO VII: DISCIPLINA - RICONOSCIMENTI.....	18



ART. 37 – NORME DISCIPLINARI	18
ART. 38 – CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO.....	18
ART. 39 – ACCERTAMENTI SANITARI	18
ART. 40 – SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO	18
TITOLO VIII: NORME TRANSITORIE E FINALI.....	19
ART. 41 – RINVII.....	19
ART. 42 – ABROGAZIONI.....	19





TITOLO I: INQUADRAMENTO DEL CORPO

Art. 1 – CORPO DI POLIZIA LOCALE

1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 1, 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 “Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”.
2. È istituito il Corpo di Polizia Locale del Comune di Sant’Angelo Lodigiano.

Art. 2 – COLLOCAZIONE DEL CORPO NELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Ai sensi dell’art. 2 della Legge Quadro, il Corpo di Polizia Locale è posto alle direttive del Sindaco, o dell’Assessore da lui delegato, il quale, nell’esercizio delle funzioni, impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Sindaco, o l’Assessore delegato, dispone dell’impiego del personale, per particolari servizi o specifiche operazioni, d’intesa con le autorità competenti, a norma dell’art. 3 e dell’art. 5, comma 4, della L. 65/1986.
3. Il Sindaco, o l’Assessore delegato, comunica al Prefetto i nominativi del personale addetto alla Polizia Locale per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza. L’assetto organizzativo del Corpo di Polizia Locale resta definito dalla pianta organica del personale del Comune.

Art. 3 – FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale vigilano sull’osservanza delle Leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la Polizia Stradale, Urbana, Giudiziaria, Amministrativa, Edilizia, Commercio e Pubblici Esercizi, la salvaguardia dell’Ambiente e l’Igiene, in particolare:
 - a. espletano i servizi di polizia stradale ai sensi delle leggi vigenti;
 - b. esercitano le funzioni indicate dall’art.5 della Legge Quadro n. 65/1986 e dall’art.13 della Legge Regionale 6/2015;
 - c. concorrono al mantenimento dell’ordine pubblico;
 - d. effettuano servizi d’ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni cittadine e, all’occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune;
 - e. collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e con gli organismi della Protezione Civile, nell’ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e direttive del Sindaco o dell’Assessore delegato, ai sensi della L. n. 65/86 e della L.R. in vigore;
 - f. Espletamento delle attività inerenti l’igiene urbana e il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti.



TITOLO II: ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 4 – ORGANICO DEL CORPO

1. L'Organico del Corpo è determinato dall'Amministrazione Comunale, sulla base delle prescrizioni di Legge, in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio ed è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art.7 comma 2 della Legge quadro 65/86, nonché alle norme generali in materia di organici.
2. Ai sensi dell'art.6 della L.R. 6/2015 e dell'art.12 del R.R. 5/2019, l'organico del Corpo di Polizia Locale si compone da Agenti, Sottoufficiali e Ufficiali di Polizia Locale, suddivisi sulla base dell'anzianità di servizio nella posizione.

Art. 6 – RAPPORTO GERARCHICO E DIREZIONE

1. I distintivi di grado e la struttura gerarchica degli operatori dei Corpi di Polizia Locale è definito dall'art.12 e succ. del R.R. 5/2019, ovvero:
 - a. Agenti, personale inquadrato in categoria C:
 - 1) agente, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 5 anni;
 - 2) agente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 5 anni;
 - 3) assistente, personale con anzianità nel profilo di almeno 10 anni;
 - 4) assistente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 15 anni;
 - 5) assistente esperto, personale con anzianità nel profilo di almeno 20 anni;
 - 6) sovrintendente, personale con anzianità nel profilo di almeno 25 anni;
 - 7) sovrintendente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 30 anni;
 - 8) sovrintendente esperto, personale con anzianità nel profilo di almeno 35 anni.
 - b. Sottoufficiali (tale grado è ad esaurimento, quindi non più attribuibile).
 - c. Ufficiali, personale inquadrato in categoria D:
 - 1) vicecommissario, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 7 anni;
 - 2) commissario, personale con anzianità nel profilo di almeno 7 anni;
 - 3) commissario capo, personale con anzianità nel profilo di almeno 14 anni;
2. L'Agente Scelto, l'Assistente, l'Assistente Scelto, il Sovrintendente, il Sovrintendente Scelto e il Sovrintendente Esperto non rivestono una posizione di sovra ordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti e l'inquadramento attribuito costituisce rappresentazione del percorso professionale.
3. Gli operatori, ove incaricati di specifiche responsabilità, adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento, con profilatura verde.
4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
5. Gli ufficiali dirigono l'operato del personale dipendente e assicurano, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio. Spetta ad ogni ufficiale l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.
6. La direzione operativa, dove presente, è sempre attribuita all'ufficiale di grado superiore in turno.
7. Qualora una squadra, o una pattuglia, comandata in servizio, sia costituita da soli Agenti di cui al c.1, let. a) del presente articolo, la direzione operativa della medesima compete all'agente con segno distintivo superiore. A parità di segno distintivo la direzione operativa compete, di norma, all'Agente con maggiore anzianità nel corpo di Sant'Angelo Lodigiano, salvo diverso coordinamento interno della squadra o pattuglia.
8. L'incaricato della direzione operativa di cui al precedente comma è nominato capopattuglia.
9. È data facoltà al Comandante del Corpo, in casi particolari a sua discrezione, derogare alle prescrizioni dei cc 7 e 8, nominando capopattuglia, con ruolo di coordinamento operativo, un altro operatore della squadra o della pattuglia.



10. Il numero di matricola assegnato ad ogni operatore non costituisce una qualifica gerarchica, ma rappresenta solamente l'ordine di arrivo nel Corpo di Sant'Angelo Lodigiano

Art. 7 – ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

1. Il Comandante è nominato dal sindaco con apposito decreto.
2. Il Comandante espleta le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni ed in particolare di quelli contenuti negli art.107 del D. Lgs. n. 267/2000, nello Statuto del Comune e nel Regolamento di organizzazione, al fine di garantire la piena concordanza dell'azione del Corpo di Polizia Locale con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali, assicurando in particolare le procedure della L. 241/90.
3. Gli compete altresì la direzione, l'organizzazione e l'addestramento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in particolare:
 - a. cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Corpo;
 - b. dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente assegnandolo alle unità, ai nuclei ed ai servizi speciali, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
 - c. dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - d. provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari di istituto, a mezzo di ordini settimanali di servizio, all'occorrenza giornalieri;
 - e. coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Amministrazione, ai sensi della normativa regionale in vigore.
4. Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Locale, provvede altresì:
 - a. ad attività di studio, ricerca ed elaborazione dei programmi, piani e progetti;
 - b. al controllo ed alla verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
 - c. ad attività di direzione e coordinamento del personale dipendente;
 - d. a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi, firmandone le relative proposte;
 - e. mantiene i rapporti con la Magistratura, le Autorità di P.S. e gli organismi del Comune o di altri Enti collegati al Corpo da necessità operative;
 - f. ad esprimere pareri obbligatori sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
 - g. a segnalare al Sindaco o agli Assessori fatti e situazioni da valutare, allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali;
 - h. a rappresentare il Corpo nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - i. a compiere quant'altro demandato dai contratti di comparto al personale comunale di pari qualifica, assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali, amministrativo-contabili e di obiettivo.
5. In conformità all'art.13, c.5 del R.R. 5/2019, il Comandante del corpo di polizia locale, qualora il comando abbia una dotazione organica inferiore a diciotto operatori, adotta il grado di commissario capo in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo sopra menzionato. Agli effetti dello stesso comma, qualora il comando sia composto da diciotto operatori o più, il Comandante adotta il grado di commissario capo coordinatore. La stella, o le stelle, a sette punte sono poste su una base circolare di colore Rosso.



Art. 8 – ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE

1. L'attribuzione della qualifica di Vice Comandante è di norma attribuita all'ufficiale, escluso il Comandante, di grado superiore, tramite decreto del Sindaco.
2. Laddove non presente un secondo ufficiale, la qualifica può essere attribuita ad un Agente, su proposta motivata del Comandante e sempre con decreto del Sindaco.
3. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
4. Il Vice Comandante adotta i gradi corrispondenti al proprio inquadramento e la stella, o le stelle, a sette punte caratterizzanti la posizione sono poste su una base circolare di colore Azzurra, eccetto per l'eventuale nomina di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 9 – ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI

1. Gli Ufficiali sono responsabili della direzione della struttura a cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.
2. I compiti degli Ufficiali, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:
 - a. fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato, in ottemperanza alle direttive impartite dal Comando;
 - b. curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
 - c. curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
 - d. assicurare che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllare il comportamento in servizio degli Agenti subordinati;
 - e. curare che venga rispettata la distribuzione degli agenti ai diversi servizi, in ottemperanza alle direttive impartite dal Comando;
 - f. curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con gli altri enti a livello di competenza territoriale (Polizia di Stato, Carabinieri, altri), ai sensi degli artt. 3 e 5 della L. 65/1986 e della Legge Regionale in vigore;
 - g. studiare i problemi della circolazione stradale nel territorio di competenza, sia globalmente che per singole strade ed incroci, ed analizzare ogni causa che turbi l'ordine e la sicurezza nei quartieri, avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione.

Art. 10 – COMPITI DEGLI AGENTI

1. Rientrano tra i compiti particolari degli Agenti di Polizia Locale:
 - a. Vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nel territorio comunale;
 - b. Esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze in genere e di quelli municipali in particolare;
 - c. Accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
 - d. Limitarsi a fare riferimento, nel contestare le infrazioni, alle disposizioni violate, evitando inutili e spiacevoli discussioni e rinviando l'interessato al Comando;
 - e. Prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessaria la loro opera;
 - f. Essere premurosi e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni o assistenza, cercando di assecondarli nel miglior modo possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio, tenendo costantemente condotta esemplare, contegno e modi corretti e urbani;
 - g. Assumere e dare informazioni, praticare ricerche ed accertamenti relativi a servizi comunali;



- h. Sorvegliare il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
- i. Esercitare, nelle zone in cui esplicano i loro servizi, il controllo sull'osservanza delle norme e in materia di viabilità, di polizia urbana, di annona e commercio, di polizia amministrativa, di edilizia, di igiene, ecc.;
- j. Trovandosi presenti a risse o litigi, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento degli altri organi di polizia;
- k. Prestare assistenza nel trasporto e nell'accompagnamento di persone ferite, informando il Comando e le autorità competenti, specie se hanno motivo di ritenere che il fatto sia in relazione con azione delittuosa;
- l. Evitare che siano rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, le salme di persone decedute in luogo pubblico;
- m. Intervenire nei confronti di tutte le persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o alcoolica che rechino molestia nelle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti necessari per evitare che possano nuocere a sé stessi o agli altri;
- n. Accompagnare possibilmente alle loro abitazioni, oppure presso gli uffici del Comando, i fanciulli abbandonati o smarriti;
- o. Intervenire contro chiunque eserciti la mendicizia e l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
- p. Rinvenendo o ricevendo in consegna oggetti smarriti o abbandonati, versarli al più presto all'ufficio competente, con le modalità stabilite;
- q. Per un'azione preventiva e, se del caso, repressiva, evitare ed impedire danneggiamenti, oltre che alle proprietà del Comune e degli altri Enti pubblici, anche, nei limiti del possibile, alla proprietà privata. Comportarsi analogamente in caso di deturpazione di edifici pubblici o privati e di pavimentazioni, con scritte o disegni contrari alle leggi e al decoro cittadino;
- r. Sorvegliare, in modo particolare, che non si verifichino costruzioni o depositi abusivi, accertando inoltre che i cantieri delle costruzioni edilizie rechino le indicazioni e le tabelle prescritte dai vigenti regolamenti edilizi comunali e la segnaletica imposta dal Codice della Strada;
- s. Rientrando al Comando rendere conto ai diretti superiori del servizio eseguito e dei conseguenti provvedimenti adottati;
- t. Custodire con cura i bollettari tascabili delle violazioni loro dati in carico. Denunciare senza indugio lo smarrimento dei bollettari e rifondere l'Amministrazione, restano impregiudicati i provvedimenti disciplinari nel caso di smarrimento dovuto a incuria o trascuratezza, l'importo relativo ed evitare comunque di cedere anche temporaneamente ad altri colleghi i bollettari stessi;
- u. Custodire con cura il materiale e gli strumenti loro dati in carico. Denunciare senza indugio lo smarrimento o il danneggiamento del materiale e rifondere l'Amministrazione di eventuali danni cagionati alla medesima. È vietato cedere, anche temporaneamente, ad altri colleghi la strumentazione assegnata come dotazione personale, se non per comprovate ragioni di servizio, preventivamente comunicate al proprio responsabile. Resta salvo l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare qualora si ravvisino i presupposti previsti dalla normativa vigente;
- v. Fare rapporto di ogni reato del quale vengono comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso. Il rapporto deve essere presentato senza ritardo al Comandante per il successivo inoltro all'Autorità giudiziaria competente;
- w. Partecipare alle operazioni di protezione civile;
- x. Collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, come previsto dall'Art. 3 L. 65/1986;
- y. Non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per tradurre persone in stato di fermo o di arresto, per mantenere l'ordine pubblico e difendere sé stessi o gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale;



- z. Fare rapporto rispetto all'attività espletata durante ogni servizio, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal Comandante.
 - aa. Tutti i servizi sopra elencati possono essere svolti anche da personale non dotato di arma di ordinanza, ad eccezione del punto "x" e del punto "y" nella parte riguardante la traduzione di persone in stato di fermo o di arresto.
2. Ai sensi dell'art. 3 della L. 65/1986, gli addetti al Servizio di Polizia Locale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Art. 11 – QUALIFICA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della Legge quadro 65/1986 esercitano:
 - a. funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al responsabile del Corpo (Comandante) ed agli addetti al coordinamento ed al controllo ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.;
 - b. servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada approvato con D.L. n. 285/1992;
 - c. funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 3 della L. 65/1986.
2. La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 3 della L. 65/1986.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 13 della Legge Regionale 6/2015 esercitano anche:
 - a. funzioni di supporto del sistema di protezione civile e prestando ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
 - b. funzioni di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), svolgendo attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore. Inoltre, svolgono anche attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
 - c. funzioni di polizia tributaria secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza, in ordine ai tributi locali e con le modalità fissate dalla legge.



TITOLO III: ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 12 – MODALITÀ PARTICOLARI DI ACCESSO AL CORPO

1. Oltre a quanto disposto dalla Legge, si applicano le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del Corpo di Polizia Locale:
 - a. possesso della patente di abilitazione alla guida cat. B in corso di validità;
 - b. possesso dei requisiti per poter rivestire le qualifiche di cui all'art.5, c.2 della Legge Quadro 65/86;
 - c. idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;
 - d. Non essere obbiettori di coscienza in relazione alla qualità di agenti di pubblica sicurezza, con espressa dichiarazioni di disponibilità al porto e all'eventuale uso dell'arma.
2. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali e dai relativi regolamenti comunali.

ART. 13 – FORMAZIONE DI BASE PER GLI OPERATORI

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione di base, completati da un periodo di affiancamento e addestramento nei servizi operativi del Corpo.
2. I vincitori di concorsi per posti di Ufficiali e Sottoufficiali sono tenuti a frequentare specifici corsi di qualificazione professionale.
3. I vincitori di concorsi per Comandanti o nominati Comandanti sono tenuti a frequentare specifici corsi in relazione all'incarico attribuito.

ART. 14 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L'aggiornamento professionale viene assicurato all'interno del Corpo mediante riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.
3. La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità alla normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista dall'art.6 della L. n. 65/1986 e dalla normativa regionale in vigore.
4. Ogni agente è tenuto a mantenere aggiornate nel tempo le proprie conoscenze, partecipando alle attività all'uopo organizzate.



TITOLO IV: UNIFORMI E DOTAZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI

ART. 15 – UNIFORME DI SERVIZIO

1. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
2. Le caratteristiche delle uniformi sono materia della Regione Lombardia con apposito regolamento.
3. È fatto divieto agli operatori di apportare modifiche visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

ART. 16 – GRADI E DISTINTIVI

1. I distintivi di grado, inerenti alla qualifica funzionale degli appartenenti al Corpo, sono quelli stabiliti con Regolamento Regionale. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti al Corpo le decorazioni al valore civile e militare e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano, applicate secondo le consuete modalità d'uso.
2. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 17 – ARMA D'ORDINANZA

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal D. M. n. 145/1987, dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. L'arma in dotazione agli addetti consiste in una pistola semiautomatica i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18.04.1975 n. 110 e successive modificazioni.
3. Gli addetti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
4. Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della legge 7 marzo 1986, n.65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
6. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.
7. Durante il servizio l'arma è riposta nella fondina senza il colpo in canna e senza sicura inserita.

ART. 18 – STRUMENTI DI AUTOTUTELA

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati in via continuativa per i servizi esterni di strumenti di autotutela, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti, bastone estensibile e bracciali di contenimento (c.d. manette).
2. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al Comandante del Corpo.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, laddove il Comandante del Corpo lo ritenga necessario per la sicurezza degli operatori nell'adempimento del servizio, possono essere dotati temporaneamente di giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), caschi di protezione, guanti tattici imbottiti antitaglio, pistole al peperoncino, non qualificabili come armi ai sensi della normativa statale, termoscanner portatili,



mefisti, mascherine, previa adeguata formazione, e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori, in conformità all'art.23 della L.R. 6/2015.

4. Ai sensi dell'art.17, del R.R. 5/2019, l'assegnazione dello spray e del bastone estensibile, è subordinata al superamento di un apposito corso di formazione sul loro utilizzo.

ART. 19 – STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE

1. Le caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, sono disciplinate in conformità alle vigenti normative nazionali e regionali.
2. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad usare correttamente veicoli, strumenti e materiali del Corpo ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. È fatto divieto di utilizzare gli strumenti concessi in dotazione per scopi diversi da quelli inerenti le attività istituzionali o necessità di servizio.
4. Per i servizi di rappresentanza agli appartenenti al corpo è assegnata una sciabola di reparto le cui caratteristiche non la classificano come un'arma.

ART. 20 – USO DELLA DIVISA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi in uniforme.
2. L'uniforme di cui al precedente articolo è composta dalle seguenti divise:
 - a. divisa ordinaria;
 - b. divisa di servizio (completo operativo);
 - c. alta uniforme.
3. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:
 - a. per i servizi la cui natura richiede l'abito civile;
 - b. in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno.
4. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato dal Comandante ad indossare l'abito civile, purché venga tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio.
5. Il personale che svolge servizio di pattuglia, o che comunque operi unitamente ad altri operatori, deve indossare un'identica divisa.
6. È fatto obbligo di indossare il copricapo durante il servizio in uniforme all'aperto.
7. È fatto obbligo rimanere a capo scoperto durante il servizio in uniforme al chiuso, eccetto per servizi in alta uniforme.

ART. 21 – TESSERA DI SERVIZIO

1. Gli addetti alla Polizia Locale sono muniti di tessera di riconoscimento personale firmata dal Sindaco, o dall'Assessore delegato, per la Polizia Locale, rilasciata dalla Regione Lombardia.
2. La tessera dev'essere portata durante il servizio e dev'essere esibita ad eventuale richiesta. La tessera deve essere riconsegnata al Comandante del Corpo:
 - a. dal personale collocato in quiescenza o in aspettativa;
 - b. dal personale sospeso dal servizio per motivi disciplinari o cautelari;
 - c. dal personale cessato dal servizio di Polizia Locale.
3. In caso di smarrimento della tessera di servizio, va data immediata comunicazione al Comandante e denunciata ai sensi di legge. La tessera, qualora non ancora rilasciata dai competenti uffici di Regione Lombardia, verrà sostituita da attestazione di servizio rilasciata dal Comandante, la quale dovrà essere parimenti portata durante il servizio ed esibita a richiesta.



TITOLO V: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ART. 22 – FINALITA' GENERALI DEI SERVIZI

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico interesse.
3. Ogni servizio esterno, in ordine al grado di pericolosità e di rischio, dovrà essere svolto da un numero sufficiente di operatori. Gli interventi di urgenza, controllo del territorio e accertamento di violazioni di qualsivoglia natura dovrà essere effettuato da una pattuglia di non meno di 2 operatori.

ART. 23 – ORDINE DI SERVIZIO

1. Il Comandante, o chi appositamente delegato, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 65/1986, dispone gli ordini di servizio settimanali, all'occorrenza giornalieri, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.
2. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro che possono essere segnati accanto all'ordine, ovvero essere stesi su foglio a parte da esporre negli uffici del Comando o da consegnare al dipendente, ovvero, in caso di necessità, impartiti anche verbalmente.
3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni od aggiornamenti opportunamente comunicati. Essi devono attenersi tassativamente alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.
4. La mancata, parziale o difforme esecuzione di quanto indicato, potrà rilevare a fini disciplinari.
5. Sono possibili variazioni in ordine a richieste di intervento e altre urgenze o disposizioni del comandante.
6. Gli interventi di emergenza richiesti da organi di soccorso sono prioritari su qualsiasi altro servizio/intervento; la pattuglia, quindi, dovrà dare priorità all'intervento emergenziale rispetto all'ordinario servizio anche se in esecuzione.
7. Stabiliti i turni, lo scambio tra colleghi è consentito, purché non si creino disservizi e comunque annotandolo anzitempo sull'ordine di servizio e dandone comunicazione al responsabile della turnazione.

ART. 24 – SERVIZI APPIEDATI

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.
2. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:
 - a. regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
 - b. presidio agli impianti semaforici o regolazione manuale degli stessi;
 - c. servizio misto tra l'intersezione (come ai due precedenti) e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;
 - d. servizio mobile lungo un itinerario o di zona;



- e. servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti;
- f. accertamento di illeciti al CdS o rilevamento di situazioni pericolose per la circolazione;
- g. irrogazione sanzioni nei casi di non corretto conferimento dei rifiuti.

ART. 25 – SERVIZIO A BORDO DI VEICOLI

1. Il Comando, anche ai fini di garantire il Pronto Intervento ed i servizi di Protezione Civile, integra i servizi appiedati con servizi su veicoli e impartisce le opportune direttive sulle finalità d'impiego.
2. All'interno del veicolo la pattuglia si dispone nel seguente ordine:
 - a. Capopattuglia, sedile anteriore destro;
 - b. Gregario con funzione di autista, al posto del conducente;
 - c. Secondo gregario, sedile posteriore sinistro, dietro al conducente;
3. Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti d'istituto, per cui dispongano di idonea patente di guida, indipendentemente dall'attuale possesso della patente di servizio.
4. Sono esclusi dall'uso di particolari tipi di veicoli gli addetti che risultano esentati per motivi di salute, opportunamente certificati dal medico del lavoro.
5. Coloro che conducono un veicolo di servizio devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione. È responsabilità del conducente verificare la dotazione interna del veicolo e che, prima di partire, lo stesso sia efficiente e pronto a possibili interventi.
6. È fatto obbligo di segnalare con tempestività qualsiasi danneggiamento subito dai veicoli o dalla strumentazione contenuta a bordo.
7. L'uso dei dispositivi supplementari di cui all'art.177 C.D.S. è responsabilità del capopattuglia accenderli, a sua discrezione, purché questi ne faccia uso con diligenza, responsabilità e solamente nei casi in cui questi si rendano indispensabili, conformemente alle prescrizioni di legge.

ART. 26 – SERVIZI IN BORGHESE

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, è possibile che questi vengano svolti in abiti civili (c.d. servizi in borghese), senza esplicita forma di riconoscimento dell'operatore.
2. I servizi di cui sopra devono essere espressamente autorizzati dal Comandante del Corpo.
3. È fatto obbligo agli operatori impiegati in servizi in borghese di tenere con sé il tesserino di riconoscimento di cui all'art.20 e mostrarlo ogni qualvolta ci si debba qualificare.
4. È fatto obbligo agli operatori impiegati nei servizi in borghese, aventi qualifica di agenti di P.S., di portare l'arma in dotazione sulla propria persona occultandola.
5. L'espletamento dei servizi di cui al presente articolo costituisce una deroga agli obblighi di cui all'art.18. Il porto al seguito dei dispositivi di cui all'art. 18 viene demandata al giudizio del singolo operatore in relazione al tipo di servizio, purché siano anch'essi occultati sulla persona.
6. Per l'espletamento dei servizi di cui sopra è autorizzato l'uso di un veicolo privo di colori di istituto e segni distintivi in dote all'ente di appartenenza.

ART. 27 – SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L. n. 65/1986 e dell'art., gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, ove richiesta dalle disposizioni richiamate.
2. I servizi esterni presso altri Enti vengono autorizzati dal Sindaco purché il distacco degli operatori non comporti disservizi al Corpo.



3. In casi d'urgenza, per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente inerente alle missioni e trasferte dei dipendenti.
4. Per i servizi esterni può essere portata l'arma d'ordinanza dove richiesta.
5. Per i servizi esterni, può essere utilizzato un mezzo di servizio in dote al Corpo di appartenenza, purché la sua assenza sul territorio comunale non crei disservizi.

ART. 28 – SERVIZI DI RAPPRESENTANZA IN ALTA UNIFORME

1. In particolari ricorrenze è richiesto agli appartenenti del Corpo di Polizia Locale, comandati di servizio, di indossare l'alta uniforme.
2. L'alta uniforme per gli Agenti è costituita da:
 - a. Base drop con camicia bianca;
 - b. Cordelline alla spalla destra;
 - c. Guanti bianchi di cotone o lana;
 - d. Casco bianco;
 - e. Mantello (solo per il periodo invernale).
3. L'alta uniforme per gli Ufficiali è così composta:
 - a. Base drop con camicia bianca;
 - b. Fascia blu sulla spalla destra;
 - c. Guanti neri in pelle/similpelle;
 - d. Cappotto (solo per il periodo invernale);
4. Per i servizi in alta uniforme si è esonerati dal porto dell'arma da fuoco d'ordinanza e degli altri strumenti in dotazione. Per i servizi di picchetto o scorta al gonfalone è fatto obbligo il porto della sciabola d'ordinanza.
5. Il comportamento degli operatori in alta uniforme è demandato ad apposito regolamento del Cerimoniale dell'Ente.

ART. 29 – PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a. al fine di portare a termine un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b. in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
 - c. in attesa dell'arrivo in servizio dell'Agente del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.
2. Il prolungamento del servizio non è obbligatorio nei casi non citati dal precedente comma, e, laddove espletato, dovrà essere preventivamente ed obbligatoriamente autorizzato dal Comandante del Corpo.

ART. 30 – REPERIBILITA' DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza, il Comandante può disporre turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi d'istituto cui sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dall'accordo nazionale di comparto vigente.
2. A tal fine si provvederà a redigere un ordine di servizio mensile di turnazione del personale reperibile.
3. Stagionalmente possono essere disposti turni extra di reperibilità per particolari esigenze.



TITOLO VI: NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 31 – NORME GENERALI – DOVERI

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 22.

ART. 32 – CURA DELL'UNIFORME E DELLA PERSONA

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro della Amministrazione che rappresenta, ivi compresi gli indumenti costituenti l'uniforme.
2. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, siano sobri e compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione.
3. Il suddetto personale deve, in particolare curare:
 - a. se di sesso femminile, che i capelli, in ogni caso, lascino scoperta la fronte e che siano raccolti;
 - b. se di sesso maschile, la barba, i baffi ed i capelli siano tenuti corti ed acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte.
4. Durante il servizio, è vietato l'uso di ogni tipo di monile, gioiello, piercing e quant'altro possa togliere dignità o decoro alla divisa.
5. È vietato al personale in divisa apporre tatuaggi in parti visibili del corpo nel momento in cui veste l'uniforme.

ART. 33 – ORARIO SUL POSTO DI LAVORO

1. Gli appartenenti al Corpo in servizio esterno devono presentarsi all'ora prefissata puntualmente e comunque non oltre i 15 minuti di flessibilità concessa sul posto di lavoro. Eventuali ritardi entro il periodo di flessibilità andranno recuperati con prolungamento di pari durata nella stessa giornata.
2. In casi residuali in cui per sopravvenute esigenze o comprovati motivi il personale sia in ritardo dovrà darne immediatamente notizia al Comandante del Corpo per le vie brevi (anche verbalmente al telefono).
3. Rientra nell'orario di servizio il tempo impiegato per la vestizione e svestizione dell'uniforme purché questo non crei disservizi al Corpo.
4. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze di servizio od incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito od il turno prefissato.
5. Il Comandante del Corpo, per la natura delle funzioni svolte, può variare l'orario di servizio a seconda delle esigenze dell'ente.

ART. 34 – RAPPORTI INTERNI AL CORPO

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.



2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di sminuirne o ridurne in qualunque modo l'autorità ed il prestigio.

ART. 35 – COMPORTAMENTO IN PUBBLICO

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un comportamento corretto e irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Deve sempre salutare la persona che lo interpella od a cui si rivolge, nei modi previsti dal l'articolo successivo.
3. L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome o numero di matricola quando richiesto.
4. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alle sue funzioni evitando di fumare in luogo pubblico.

ART. 36 – IL SALUTO

1. Il saluto degli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le istituzioni, le autorità e i superiori è un dovere.
2. Il saluto all'aperto si esegue, in modo marziale, portando la mano destra alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita tese e chiuse al di sopra dell'occhio destro.
3. Il saluto al chiuso si effettua posizionandosi sugli attenti.
4. Il saluto, nei casi in cui si indossi l'alta uniforme, si effettua portando la mano destra alla visiera del copricapo, come previsto dal c.2 del presente articolo, mettendosi sugli attenti e, congiuntamente, portando la sciabola al fianco sinistro inclinata con punta verso il basso a 30 gradi (dove prevista).
5. Sono dispensati dall'obbligo del saluto:
 - a. coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico o durante un intervento di emergenza che prevede la massima concentrazione su di esso per la sua pericolosità;
 - b. motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
 - c. il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.



TITOLO VII: DISCIPLINA - RICONOSCIMENTI

ART. 37 – NORME DISCIPLINARI

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalle normative vigenti e dal Regolamento comunale del personale.
2. La responsabilità penale è personale.
3. Eventuali provvedimenti disciplinari verranno adottati ai sensi della normativa vigente e del CCNL.

ART. 38 – CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenete al Corpo, nei modi indicati dal Comandante.
2. Tale avviso deve pervenire, per qualunque motivo di ritardo o assenza, mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora d'inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

ART. 39 – ACCERTAMENTI SANITARI

1. In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute o psicofisici, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dall'ATS o dal medico del lavoro dell'Ente.
2. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.
3. Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Comunale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità, da concordare con il dipendente.
4. La Giunta Comunale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

ART. 40 – SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Il Sindaco, previa segnalazione del Comandante, può attribuire ai dipendenti che si sono distinti per particolari operazioni, o per eccezionale impegno, i seguenti riconoscimenti in forma scritta:
 - a. Il *compiacimento*, per il dipendente che, impegnandosi in un particolare servizio di istituto, ha conseguito rilevanti risultati mettendo in luce una spiccata qualità professionale;
 - b. La *lode*, per il dipendente che applicandosi con impegno oltre il doveroso espletamento dei propri compiti, ha dimostrato attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali, con risultati di eccezionale rilevanza.
2. Per i riconoscimenti nei confronti del Comandante, il Sindaco agisce di propria iniziativa o sulle proposte che riterrà opportuno considerare.
3. Per i riconoscimenti di cui ai precedenti commi potranno essere confezionate apposite medaglie, nastri o altro mezzo ritenuto idoneo.



TITOLO VIII: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 41 – RINVII

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo la normativa prevista dai contratti collettivi di lavoro o alle norme Nazionali e Regionali in materia e ai rispettivi regolamenti di attuazione.

ART. 42 – ABROGAZIONI

1. Con approvazione del presente documento è abrogato il precedente Regolamento del Corpo di Polizia Locale approvato con delibera 58 del 13.09.1996.